



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

O R I G I N A L E

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Nr. Progr. **26**

Data **18/10/2021**

Seduta Nr. **6**

Cod.

Cod. Ente: **016018**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 18/10/2021 alle ore 20:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi 18/10/2021 alle Ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA. Previa convocazione nei modi e termini, di cui esigenze del regolamento del CONSIGLIO COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
SCARPELLINI ROBERTO	S	PLEBANI INGRID	S	PEDRETTI NADIA	S
AGAZZI SIMONE	S	RAPIZZA LIDIA	S		
COLLEONI FEDERICO	S	TEDESCHI SIMONE	S		
RAVASIO GIOVANNI	S	SERUGHETTI MARCELLO	S		
CARMINATI VALENTINA	S	BARBETTA RINALDO	S		
VAVASSORI ROBERTO	S	VERGA VIRGINIA	S		
TOTALE Presenti: 13			TOTALE Assenti: 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il SCARPELLINI ROBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra brevemente le modifiche che vengono apportate al regolamento di polizia mortuaria e che riguardano le concessioni sui giardinetti, i rinnovi e l'introduzione delle relative tariffe. E' una modifica che è stata già fatta per il Cimitero capoluogo e che ora viene applicata anche per il Cimitero Cassinone. La Commissione è stata infatti già consultata in merito.

Non vi sono interventi.

Si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2010 è stato approvato il Regolamento Comunale Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 47 del 21/12/2010, n. 27 del 19/11/2013, n. 5 del 19/02/2018, n. 36 del 30/11/2018 e n. 9 del 30/06/2020.

Considerato:

- che con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è stato approvato il nuovo Regolamento di polizia mortuaria successivamente modificato con Legge 30 marzo 2001 n. 130.

- che in seguito alle competenze trasferite alle Regioni, disposto con la riforma del titolo V della Costituzione, la Regione Lombardia ha emanato la L.R. n. 22 del 18/11/2003, il successivo regolamento 9/11/2004 n. 6 e le successive modifiche.

Vista la nuova Legge Regione Lombardia n. 4/2019 in materia di medicina legale, polizia mortuaria ed attività funebre.

Dato atto che sono state riscontrate alcune difficoltà pratiche nell'applicazione del Regolamento Comunale Cimiteriale e di Polizia Mortuaria da parte dell'Ufficio cimiteriale, sia in relazione ad istanze dei cittadini, sia alla peculiarità di particolari casistiche.

Constatato che quanto sopra specificato si è manifestato principalmente nell'ambito dei rinnovi delle concessioni e/o dell'instaurarsi di nuovi rapporti contrattuali per la traslazione di resti mortali. In particolare come già si era verificato per i rapporti concessori delle inumazioni a terra cosiddette "giardinetti" presenti nel lotto A-B-D zona vecchia del Cimitero Capoluogo, ora la stessa situazione si verifica per i cosiddetti "giardinetti" presenti nel Cimitero di Cassinone;

Dato atto che il vigente Regolamento non specifica, difatti, analiticamente tutte le procedure e le diverse casistiche che si possono presentare nella gestione ordinaria del cimitero, e che per agevolare e rendere sempre più trasparente l'agire dell'ufficio cimiteriale, tutelando nel contempo il patrimonio dell'amministrazione e le sue risorse, si ritiene opportuno definire le ulteriori casistiche che sono emerse, codificandole nel regolamento.

Considerato, per quanto sopra, di adeguare il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria modificando e integrando l'art. 51, e la tabella parte III^ Concessioni Cimiteriali come da allegato al presente atto.

Visti i pareri in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi e contenuti nel documento agli atti e da inserire nell'atto presente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 2000/267;

Visto il DPR 285/90;

Visto il D.Lgs.267/2000 e s. m. e.i;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare le modifiche all'art. 51 e alla tabella parte III^ Concessioni Cimiteriali del Regolamento Comunale Cimiteriale e di Polizia Mortuaria come rappresentate nell'allegato al presente atto, al fine di disciplinare alcuni casi che si sono presentati e che non sono contemplati nel vigente regolamento.
3. In particolare si evidenzia che all'art. 51 e nella tabella della parte III^ Concessioni Cimiteriali si intendono aggiunte le parti evidenziate in giallo.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/00, considerata l'urgenza di dare attuazione alle modifiche ed evadere le istanze dei cittadini.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 18/10/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SCARPELLINI ROBERTO

Il Segretario Comunale

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **26** Del **18/10/2021**

Servizio:

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 14/09/2021 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 16/09/2021 IL RESPONSABILE DI SETTORE CARMINATI ELENA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 16/09/2021 IL RESPONSABILE FINANZIARIO CARMINATI ELENA

parte inserita ex novo

Articolo 51 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo 48 sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 21.900 giorni (60 anni) per i manufatti e le aree destinate alle tombe;
 - b) in 10.950 giorni (30 anni) per i loculi, gli ossari e le urne cinerarie;
 - c) in 21.900 giorni (60 anni) per eventuali concessioni di aree.
 - d) in 10.950 giorni (30 anni) il rinnovo della concessione per le inumazioni a terra che venivano denominate come "giardinetti" già esistenti e presenti **nel cimitero Capoluogo nel lotto A zona vecchia - lotto B zona vecchia - lotto D zona vecchia, e nei lotti a terra nel cimitero di Cassinone, laddove richiesto dai privati;**
 - e) in 9.125 giorni (25 anni) per i rinnovi dei "giardinetti" come al punto "d" rientranti nelle condizioni descritte al comma 9 dell'art. 49 del presente regolamento, **sia per il cimitero Capoluogo sia per il cimitero di Cassinone;**
 - f) in 32.850 giorni (90 anni) per i manufatti e le aree destinate alle cappelle di famiglia, **sia nel cimitero Capoluogo, sia nel cimitero di Cassinone.**
3. A richiesta degli interessati **per le tombe, di cui al precedente comma 2 lettere a) e le cappelle di famiglia di cui al precedente comma 2 lett. f)** è consentito il rinnovo per una sola volta e qualora ciò sia stato previsto dal piano regolatore cimiteriale per un periodo di tempo pari al 50% della durata originaria, dietro il pagamento **del canone intero** di concessione, di cui in tariffa al momento del rinnovo.
4. A richiesta degli interessati **per loculi, ossari ed urne cinerarie di cui al precedente comma 2 lettere b)** è consentito il rinnovo per una sola volta e qualora ciò sia stato previsto dal piano regolatore cimiteriale **per un periodo di tempo pari ad un massimo complessivo di 45 anni**, dietro il pagamento del canone di concessione, calcolato proporzionalmente al numero di anni richiesti e alla tariffa in vigore al momento del rinnovo. In questo caso il contratto si intende in continuità con quello originario anche se la richiesta e la concessione di rinnovo avviene in qualsiasi periodo o lasso di tempo successivo alla scadenza originaria.
5. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di tumulazione, nonché in ogni caso, la data di scadenza.
6. A richiesta degli interessati **per i giardinetti di cui al precedente comma 2 lettere d) ed e), sia nel cimitero Capoluogo che nel cimitero di Cassinone,** è consentito il rinnovo **per una sola volta**, dietro il pagamento del canone di concessione in vigore al momento del rinnovo. In questo caso il contratto si intende in continuità con quello originario anche se la richiesta e la concessione di rinnovo avviene in qualsiasi periodo o lasso di tempo successivo alla scadenza originaria.

+MODIFICHE PROPOSTE

parte inserita ex novo

CIMITERO CAPOLUOGO

Tipologia concessione	Durata della concessione	Tariffa concessione
Loculo (corpo V)	30 anni	€ 1.800,00
Rinnovo loculo	15 anni	€ 950,00
Ossari (corpo I)	30 anni	€ 250,00
Rinnovo ossari	15 anni	€ 125,00
Cinerario (corpo VIII)	30 anni	€ 450,00
Rinnovo cinerari	15 anni	€ 230,00
Rinnovo giardinetti lotto A-B-D zona vecchia comma 2 lett. d) art. 51,	30 anni	€ 2.000,00
Rinnovo giardinetti lotto A-B-D zona vecchia comma 2 lett. e) art. 51 e comma 9 art. 49. Cosiddetti "giardinetti senza contratto".	25 anni	€ 2.000,00
Tombe da n. 3 posti e loro rinnovo come da art. 51 c. 3 del Regolamento.	60 anni	€ 10.000,00
Tombe da n. 6 posti e loro rinnovo come da art. 51 c. 3 del Regolamento.	60 anni	€ 17.000,00
Aree per edificazione tombe o cappelle e loro rinnovo come da art. 51 c. 3 del Regolamento.	60 anni Rinnovo 30 anni	€ 2.000,00/mq

CIMITERO CASSINONE

Tipologia Concessione	Durata Concessione	Tariffa Concessione
Loculi (vecchi)	30 anni	€ 1.300,00 *
Loculi nuovi campata BSX	30 anni	€ 1.800,00
Rinnovo loculo	15 anni	€ 950,00
Ossari	30 anni	€ 250,00
Rinnovo ossari	15 anni	€ 125,00
Cinerari	30 anni	€ 450,00
Rinnovo cinerari	15 anni	€ 230,00
Rinnovo giardinetti comma 2 lett. d) art. 51,	30 anni	€ 2.000,00
Rinnovo giardinetti comma 2 lett. e) art. 51 e comma 9 art. 49. Cosiddetti "giardinetti senza contratto".	25 anni	€ 2.000,00

* Per i loculi (vecchi) la tariffa verrà adeguata annualmente di € 100,00 fino alla concorrenza con la tariffa dei loculi del cimitero capoluogo.

Tariffe aggiornate al 2021